

EDITORIALE

Ce.S.E. - Notizie è al suo terzo numero; la struttura rimane la medesima del precedente.

Vi è in primo luogo, infatti, il richiamo alla « Vita interna » del Centro: verbale della riunione del Comitato Scientifico del 25 maggio 1978; quello notarile, sulle proposte di modifica di Statuto, tutte accolte e in gran parte all'unanimità tra le quali, importanti, quelle relative alla nuova denominazione, agli organi statutari, alla composizione del Comitato Scientifico, in relazione all'allargamento delle finalità del Centro.

Le « attività scientifiche e culturali », poi, di questo periodo si possono così riassumere:

— Convegno tenutosi a Lucca e organizzato assieme all'Unione Toscana Amministratori Locali (UTAL) nei giorni 25 e 26 maggio 1978 sopra Aspetti giuridici ed economico-estimativi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che ha ottenuto un lusinghiero successo sia per l'autorevolezza dei Relatori sia per la qualificata e larga presenza di insigni studiosi, economisti, giuristi, amministratori, e operatori di varia estrazione;

— definitiva messa a punto del IX Incontro, che si terrà il 10 gennaio 1979 a Milano, in collaborazione con la Fondazione montana per i problemi dell'Arco alpino e la Camera di Commercio IAA di Milano su di un argomento di forte attualità e rilevante peso socio-economico, quale Viabilità e trasporti nel riassetto del territorio montano: aspetti socio-economici, previsionali, estimativi;

— avvio della preparazione del X Incontro, per il quale sono stati già avanzati temi di grande interesse, com'è possibile esaminare nell'apposito paragrafo del Bollettino.

La « biblioteca-archivio » del Centro, poi, si è ulteriormente arricchita, come risulta dall'elenco accluso, delle pubblicazioni pervenute da diversi soci, che ringraziamo sentitamente, fatto questo che induce a bene sperare per il futuro; le due rubriche, quella regionale e quella legislativa, contengono notizie di notevole interesse per tutti.

Negli « Atti » del Centro vengono richiamate, con sincero profondo cordoglio, le figure di due soci, scomparsi di recente, i proff. Costante Di Matteo e Francesco Elisei, componente quest'ultimo del Comitato Scientifico, che aveva dato al Centro un prezioso contributo di esperienza e di dottrina.

Nel presente numero del Bollettino trova posto, infine, in via per così dire sperimentale, una nuova rubrica, quella sopra la « Storiografia dell'Estimo ».

In essa è riportata una curiosità estimativa che ci è sembrato interessante rendere nota così come ne siamo venuti a conoscenza per la cortesia di un amico: si tratta della descrizione che risale al 1868 di « una casa che si vuol vendere », posta « in una delle più belle strade di Firenze ».

L'esposizione è fatta con tanta cura « estimativa » e ad un tempo arguta signorilità espositiva, che ne rende leggera e dilettevole la lettura.

Vi è, poi, indicata nel « Racconto morale » delle ultime pagine la specialissima « ragion pratica » della futura vendita: eterna vicenda del figliol prodigo e dell'altro, irriducibile dissipatore; dell'uomo che sempre lotta fra bene e male.

Come si è già sottolineato nel precedente numero, sono rubriche queste che abbisognano di essere curate con attenzione, perfezionate bene, per qualificarsi in positivo e, come tali, essere veramente utili.

Per quanto attiene, in particolare, la rubrica sulla « Storiografia dell'Estimo », se qualche collega avesse del materiale del tipo di quanto ora riportato, ed anche più raro ed utile per i comuni interessi scientifici, e avrà la bontà di inviarlo in redazione, sarà pubblicato con grande piacere, sicuri di fare cosa gradita a tutti.

Un grazie sincero, infine, ai colleghi che con abnegazione e beneaugurante entusiasmo offrono il loro prezioso contributo perché il Bollettino, volta per volta, possa migliorare sotto ogni aspetto.

U. S.

A. - VITA INTERNA

1. Verbale della riunione del Comitato Scientifico del 25 maggio 1978.
2. Modifiche di Statuto.
3. Ampliamento del Comitato Scientifico.

RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO

Riportiamo qui di seguito il verbale della riunione del Comitato Scientifico del 25 maggio 1978.

1978 - CENTRO STUDI DI ESTIMO

Verbale n. 1 della riunione del Comitato Scientifico del 25 maggio 1978, ore 15,00, Hotel Universo di Lucca (g. c.).

1. - *Cariche sociali.*

Il Comitato del Ce.S.E. si è riunito a Lucca il 25 maggio 1978 alle ore 15,00.

Presenti i proff. Agus, Bruschi, Campus, Carrozza, Fabbri, Lechi, Romagnoli, Sorbi. Assenti giustificati i proff. Bellucci, Rossi.

Il prof. Sorbi, dopo avere fatto presente il prezioso lavoro svolto sino ad ora con grande serietà come segretario dall'arch. dr. M. Jodice, riconosce che l'onere dell'impegno richiede un parziale sollevamento dalle incombenze. Propone quindi che sino all'espletamento delle votazioni in corso per le variazioni di Statuto venga nominato segretario il prof. Mario Dini, continuando peraltro l'arch. M. Jodice a svolgere parte della funzione espletata sino ad oggi. La proposta è accettata dal Comitato, che attribuisce all'arch. M. Jodice i compiti di segreteria relativi ai rapporti congressuali ed editoriali. Sono mantenute tutte le altre cariche sociali, nell'attesa dei risultati della votazione in corso.

2. - *Integrazione del Comitato Scientifico.*

Sul problema dell'integrazione del Comitato Scientifico il Comitato esprime parere favorevole a un futuro allargamento sia a livello di settori di interesse che di maggiore diversificazione regionale dei componenti.

3. - *IX Incontro di Estimo a Milano.*

In relazione al IX Incontro di Estimo il prof. Lechi fa presente di avere già preso contatti con il prof. Bonato, Presidente della CCIAA di Milano, che ha assicurato l'interessamento dell'ente, e con la Regione Lombardia, chiedendo

al Comitato Scientifico di potere cointeressare quest'ultimo ente all'iniziativa. Il Comitato si dichiara d'accordo in proposito.

Il prof. Lechi chiede che, per la concomitanza con analoghi convegni a Milano in novembre, la data del IX Incontro possa venire posticipata, impegnandosi ad informare i membri del Comitato, che accettano la richiesta, sull'epoca più opportuna dell'Incontro, preferibilmente da stabilire entro l'anno.

Viene stabilito un tempestivo collegamento con il prof. Dini e l'arch. Jodice per la predisposizione degli Atti.

4. - *Atti degli Incontri e Bollettino.*

Il Comitato si congratula per l'attuale impostazione degli Atti e del Bollettino, che approva all'unanimità.

5. - *Proposte di nuovi soci.*

Vengono di seguito proposti nuovi soci.

Da parte del Comitato, su proposta del prof. Sorbi:

prof. Alessandro Antonietti - Professore ordinario, Direttore dell'Istituto di Estimo rurale e Contabilità dell'Università degli studi di Bologna. Presiede dal 1976 la Sezione Terreni della Commissione Censuaria Centrale.

È autore di numerose, rilevanti pubblicazioni sulla contabilità agraria, sulla ricerca operativa e sulle problematiche inerenti i fenomeni indotti nel mondo rurale dallo sviluppo tecnico ed economico del Paese.

prof. Giuseppe Barbero - Professore ordinario di Sociologia economica nella Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Roma. Commissario straordinario dell'INEA e Presidente dell'Associazione Europea degli Economisti agrari; ha collaborato, a più riprese, con la FAO e con le Nazioni Unite.

È autore di notevoli studi di Economia e Politica agraria.

prof. Giovanni Coda Nunziante - Professore ordinario di Economia e Politica agraria presso la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell'Università degli Studi di Siena. Presidente del Monte dei Paschi, è autore di numerosi, interessanti scritti.

prof. Vincenzo Faenza - Professore incaricato stabilizzato di Economia e Politica agraria nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Trieste.

Direttore Generale dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze, ha al suo attivo numerose e qualificate pubblicazioni.

prof. Giuseppe Guerrieri - Professore ordinario di Economia e Politica agraria presso l'Università degli Studi di Perugia.

È attualmente Presidente della Cassa di Risparmio di Perugia e dell'Associazione Nazionale degli Istituti di Credito Agrario.

prof. Nello Lupori - Professore ordinario di Economia e Politica agraria nell'Università degli Studi di Cagliari, Preside della Facoltà di Economia e Commercio.

Ha svolto numerosi Seminari e Corsi e pubblicato interessanti scritti.

dr. Mario Periccioli - Dottore agronomo, libero professionista; conoscitore della Toscana in tutti i suoi aspetti agricoli.

È socio dell'Associazione Italiana di Genio Rurale e della Società Italiana di Economia Agraria.

prof. Luigi Vajani - Professore ordinario di Statistica presso la Facoltà di Economia e Commercio di Padova (sede di Verona) e Direttore dell'Istituto medesimo.

Ha pubblicato validi lavori, specie di « Statistica applicata alla sperimentazione agraria e zootecnica » e di « Teoria della previsione ».

6. - *Varie eventuali.*

Il prof. L. Fabbri propone per il prossimo anno un convegno, sempre in relazione ai problemi urbanistici, incentrato sulla verifica della possibilità di attuazione della « teoria della soglia », da svolgere in una settimana di dibattiti.

Chiede in proposito un mandato informale per verificare le possibilità di attuazione con studiosi stranieri.

Il Comitato gli affida il mandato, chiedendo in proposito una relazione scritta per la prossima riunione, che avverrà dopo il completamento delle votazioni.

La riunione ha termine alle ore 16,30.

MODIFICA DI STATUTO

In data 1° agosto 1978 si è proceduto allo spoglio delle schede di votazione relative alle proposte di modifica dello Statuto.

Le proposte sono state approvate e, conseguentemente, anche la nuova denominazione del Centro (Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale - Ce.S.E.T.), l'ampliamento degli scopi, gli organi statutari e la composizione del Comitato Scientifico, descritti nella circolare a suo tempo inviata, sono parte integrante dello Statuto.

Si riporta l'atto notarile relativo, da cui risultano le modifiche apportate e l'esito della votazione.

Rep. n. 93

Verbale

Fasc. n. 56

REPUBBLICA ITALIANA

Il primo agosto millenovecentosettantotto in Firenze, Via Giusti n. 3, alle ore 10.

Avanti di me dr. Roberto Romoli Notaio in Prato ed iscritto al Ruolo dei

Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza di testimoni per avervi il comparente che ha i requisiti di legge espressamente rinunciato con il mio consenso, si è personalmente costituito il Signor prof. SORBI Ugo nato a Parma il 19 settembre 1920, domiciliato a Firenze, Via M. Ficino, n. 22, professore universitario non in proprio ma nella sua qualità di direttore dell'Associazione « Centro Studi di Estimo » con sede in Firenze, Piazza Puccini n. 26.

Comparente della cui identità personale io Notaro sono certo, il quale mi richiede di redigere il presente verbale da cui risulti l'esito della votazione da parte dell'Assemblea dei soci della detta Associazione, indetta per corrispondenza sull'ordine del giorno inviato ai soci stessi ex art. 8 dello Statuto sociale e contenente le modifiche da apportare allo Statuto sociale, secondo il tenore del modulo ciclostilato che debitamente contrabbollato e vidimato a forma di legge si allega al presente atto sotto lettera A).

Il prof. Sorbi constata e dà atto:

1) che sono stati inviati i detti moduli contenenti l'ordine del giorno a tutti i centootto soci in regola con il pagamento della quota sociale mediante avvisi con lettere raccomandate inviate in data 8 e 9 maggio 1978;

2) che di detti centootto (108) soci, sessantacinque (65) hanno fatto pervenire le schede in risposta;

3) che di detti sessantacinque (65), cinquantuno (51) hanno risposto « sì » a tutte le modifiche proposte, uno (1) ha risposto « sì » a tutte le modifiche proposte con la seguente particolarità: apponendo come condizione per il sì all'art. 9 che tre (3) rappresentanti, dei quali uno (1) di minoranza, siano designati dal Consiglio Regionale.

Tutti gli altri hanno risposto « sì » alle modifiche proposte con le seguenti eccezioni: tre (3) hanno risposto « no » alla proposta di modifica relativa all'art. 1, due (2) hanno risposto « no » alla proposta di modifica relativa all'art. 2, uno (1) ha risposto « no » alla proposta di modifica relativa all'art. 3, quattro (4) hanno risposto « no » alla proposta di modifica relativa all'art. 5, tre (3) hanno risposto « no » alla proposta di modifica relativa all'art. 6, due (2) hanno risposto « no » alla proposta di modifica relativa all'art. 7, uno (1) ha risposto « no » alla proposta di modifica relativa all'art. 8, cinque (5) hanno risposto « no » alla proposta di modifica relativa all'art. 9, tre (3) hanno risposto « no » alla proposta di modifica relativa all'art. 11, uno (1) ha risposto « no » alla proposta di modifica relativa all'art. 13, due (2) hanno risposto « no » alla soppressione dell'art. 14, uno (1) ha risposto « no » alla proposta di modifica relativa all'art. 15;

4) che pertanto tutte le modifiche di cui all'ordine del giorno sono state approvate avendo riportato il voto favorevole di oltre la metà più uno dei partecipanti al « Centro Studi di Estimo ».

Di quanto sopra io Notaro ho redatto il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mia mano in circa quattro pagine di questo foglio debitamente contrabbollato. Del medesimo ho dato lettura al comparente il quale previa approvazione e ratifica lo ha sottoscritto e firmato con me Notaro a forma di legge, alle ore 10,15.

Firmato: Ugo Sorbi.

Dr. Roberto Romoli Notaio

È copia conforme al suo originale che si rilascia per sgravio fiscale.
Firenze, 18 settembre 1978.

PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CENTRO STUDI DI ESTIMO - Ce.S.E.

Art. 1. - È costituita in Firenze l'Associazione « Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale » - Ce.S.E.T. con sede in P/le delle Cascine 18 r.

Art. 2. - Scopi del Centro, che non ha fini di lucro, sono:

- a) ...
- b) la promozione di studi e di ricerche nei settori dell'Estimo applicato e dell'Economia territoriale.

Art. 3. - Per il conseguimento di tali finalità il Centro:

- a) Promuove studi e ricerche con la presenza di personalità italiane e straniere in tema di Estimo applicato e di Economia territoriale nonché l'aggiornamento e il perfezionamento in Italia di coloro che si occupano a livello didattico ed operativo della disciplina estimativa nelle sue diverse applicazioni e la conoscenza dell'Estimo nei Paesi nei quali non è conosciuto o è poco diffuso;
- b) ...
- c) ...
- d) ...
- e) promuove studi e ricerche su temi giuridici ed amministrativi, ad ogni livello, inerenti l'Estimo e l'Economia territoriale;
- f) istituisce un apposito archivio di Estimo e di Economia territoriale per la raccolta degli studi pubblicati in Italia e all'estero, nonché di altri documenti anche inediti;
- g) ...

Art. 5. - Anziché « Estimo territoriale ecc. » va « Estimo ed Economia territoriale e delle infrastrutture sociali ».

Art. 6. - 1° comma: dopo Estimo aggiungere « e di Economia territoriale. 3° comma, 4° rigo: dopo docenti, « delle due discipline ».

4° comma: sono Soci Benemeriti: studiosi chiamati a tenere relazioni negli « Incontri » del Centro, le personalità ed enti...

Art. 7. - Sono organi del Centro:

- il Presidente,
- l'Assemblea,
- il Segretario Generale,
- il Comitato Scientifico,
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8. - L'Assemblea del Centro...

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Presidente ne ravvisa...

Art. 9. - Il Comitato Scientifico è composto da 15 membri, di cui 10 devono essere soci ordinari e gli altri soci benemeriti.

Fanno parte altresì del Comitato Scientifico, finché è in atto il finanziamento da parte della Regione Toscana di un corso annuale di qualificazione e perfezionamento in Estimo, Contabilità ed Economia territoriale per laureati di Paesi

emergenti, tre rappresentanti della Regione Toscana designati dal Consiglio Regionale.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno ed è presieduto dal Presidente del Centro...

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 10. - L'esercizio finanziario..., su proposta del Presidente, tra i suoi membri.

...

Art. 11. - I componenti del Comitato Scientifico...

Il Presidente e il Segretario Generale del Centro sono designati...

3° cap. Vengono soppresse le parole: « Il Direttore, scelto nell'ambito dei componenti il Comitato Scientifico, cura le pubblicazioni del Centro, provvede...

Art. 13. - La parola « avvarrà » viene sostituita con « avvale ».

Art. 14. - Viene soppresso.

Art. 15. - Diviene art. 14.

AMPLIAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

Stanno pervenendo le prime schede relative alla votazione fatta a domicilio per i nominativi di soci che, a seguito delle modifiche di Statuto, dovranno integrare l'attuale Comitato Scientifico.

Ci proponiamo di riferire sui risultati, dopo lo spoglio delle schede che avverrà alla presenza del notaio, ai primi di dicembre.

B. - ATTIVITÀ SCIENTIFICO-CULTURALE

1. Resoconto del Convegno sulla legge n. 10 del 28 gennaio 1977.
2. Notizie sul IX Incontro di Estimo.
3. X Incontro di Estimo.
4. Altre manifestazioni culturali.
5. Biblioteca-archivio del Ce.S.E.

RESOCONTO DEL CONVEGNO SULLA LEGGE DEL 28 GENNAIO 1977, N. 10.

Si è tenuto a Lucca nei giorni 25-26 maggio sc. il Convegno su *Aspetti giuridici ed economico-estimativi della legge 28 gennaio 1977, n. 10* organizzato dal Centro Studi e dall'UTAL (Unione Toscana Amministratori Locali).

Dopo il saluto del prof. Sorbi, Direttore del Ce.S.E. e una prima apertura tematica del sindaco di Lucca prof. Favilla, il prof. Emilio Romagnoli ha tenuto la prima relazione su « L'impresa agricola nella legge 28 gennaio 1977, n. 10: aspetti giuridici » con riferimenti alle espropriazioni previste da questa legge e dalle precedenti. Romagnoli ha centrato la sua esposizione intorno al concetto iniziale che « nel sistema della legge fondamentale sull'espropriazione per pubblica utilità, l'impresa esercitata sui beni oggetto dell'espropriazione appare ignorata », per disegnare l'intero sviluppo storico-dottrinario sulla indennità di esproprio e concludere rilevando, come l'impresa sia sempre più considerata e in varia maniera indennizzata in caso di esproprio.

Problemi aperti dalla legge sui rapporti fra istituti di credito e coloro che vi ricorrono per realizzare una costruzione secondo la nuova normativa sono stati esaminati dall'avv. Manzotti. In particolare, egli ha rilevato come alcune sanzioni previste dalla legge (demolizione e acquisizione dell'immobile in caso di difformità o in assenza di concessione) pongono seri interrogativi in termini di garanzia per gli istituti mutuanti e come taluni regimi di convenzione (che obbligano il proprietario a vendere o locare in regime di vincolo) implicino particolari cautele sui valori cauzionali di mutuo.

Ma la vera natura, le innovazioni giuridiche e le contraddizioni insite della legge, sono emerse nettamente dalla relazione del prof. Aldo Sandulli su « Proprietà privata e concessione edilizia ».

Il prof. Sandulli, dopo un attento esame dell'intero contenuto della legge, ha rilevato la definitiva sottrazione del diritto di edificare dal diritto di proprietà, e come questo diritto venga nuovamente con-

cesso « a discrezione – sia pure sulla base di piani e programmi sempre opinabili – ad alcuni e non a tutti configurandosi così un tipo di prevalenza amministrativa lesivo dell'uguaglianza fra i cittadini e erogatore di benefici », quelli fruibili con la concessione del diritto di edificare.

Gli aspetti giuridici della disciplina, del contributo di urbanizzazione sono stati esaminati dal prof. avv. Giuseppe Morbidelli. Una serie di riflessioni sulla natura del contributo, e sulla stessa natura della concessione relativa ad un'attività prima « domandata » poi « doverosa », hanno consentito al relatore di spaziare su tutte le problematiche inerenti. Dal momento a cui riferire l'entità del contributo alla sua eventuale restituzione con modificazione a seguito di non esecuzione o variazione di progetto con l'evidenza del ruolo dell'ente locale nella molteplicità dei rapporti concessione-urbanizzazione-contributi che si originano.

È seguita la relazione del prof. arch. Luciano Fabbri sugli aspetti economico-estimativi della disciplina del contributo di urbanizzazione che ha consentito di porre in evidenza gli effetti che gli stessi potranno avere sul composito mercato delle abitazioni, traducendosi in alcuni casi (edilizia media-alta) in contrazione dell'offerta e in altri in aumento dei prezzi (edilizia economico-popolare).

Fabbri ha posto in risalto l'inadeguatezza del contributo per la realizzazione delle opere destinate ai servizi sociali, la necessità di proporre nuovi parametri per la determinazione del contributo, il ruolo dello stesso nella programmazione urbanistica del territorio. Nella seconda tornata dei lavori del Convegno, i proff. Alberto Predieri e Ugo Sorbi si sono occupati, rispettivamente, dei rapporti esistenti fra la pianificazione urbanistica e la concessione edilizia, e degli aspetti economico-estimativi relativi all'impresa agricola nella legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il prof. Predieri ha inquadrato in senso storico il divenire normativo e vincolistico del diritto di edificazione fino alla sua configurazione concessoria propria della legge.

L'alternativa ad un esproprio indiscriminato è, secondo Predieri, un preciso e rigido regime vincolistico inserito, in una pianificazione e in un sistema di vincoli affidato agli enti locali che così conformano la proprietà fondiaria.

Il prof. Sorbi ha concluso le relazioni trattando i problemi economico-estimativi connessi con l'attribuzione della possibilità edificatoria a territori diversi e con il meccanismo dell'esproprio e della determinazione dell'indennità al proprietario espropriato.

Numerosi interventi hanno seguito e ampliato gli argomenti del convegno.

NOTIZIE SUL IX INCONTRO DI ESTIMO

Il IX Incontro di Estimo del Ce.S.E.T. sul tema « Viabilità e trasporti nel riassetto del territorio montano: aspetti socio-economici, previsionali ed estimativi » si terrà a Milano nei giorni 9-10 gennaio pp. vv.

Si ringrazia ancora molto sentitamente il prof. Lechi per l'attenzione e l'impegno profusi in questa iniziativa, e si rinnova l'invito ai soci che intendono presentare interventi scritti di farli pervenire alla Segreteria del Ce.S.E.T. - P.zza Puccini, 26 - 50144 Firenze, oppure al prof. Francesco Lechi, Facoltà di Agraria, Via Celoria, 2 - 20133 Milano.

L'Incontro, dopo le più recenti riunioni dei Consigli Ce.S.E.T. e Fondazione per i problemi montani dell'arco alpino, si articolerà come segue:

- Introduzione: prof. Matteo Maternini.
- Cointroduzioni:

1) *Aspetti geografico-territoriali della viabilità montana* (prof. F. Agostini).

2) *Aspetti tecnici e valutativi di viabilità e trasporti per il miglior uso delle risorse naturali* (INAUM).

3) *Aspetti socio-economici di viabilità e trasporti nel processo di pianificazione delle Comunità montane, con particolare riferimento alle risorse naturali* (prof. M. Polelli).

4) *Viabilità e trasporti nel riassetto del territorio montano: spunti estimativi* (prof. Francesco Malacarne).

Il Convegno si terrà presso la CCIAA di Milano, dopo che in proposito è stato interpellato il Presidente, prof. C. Bonato.

Ulteriori comunicazioni sul Convegno saranno tempestivamente portate a conoscenza dei soci (sede, ecc.).

X INCONTRO DI ESTIMO

Per il X Incontro di Estimo sono già stati proposti alcuni temi, che sottoponiamo all'attenzione dei soci.

Il collega prof. Carrozza ha proposto un argomento pressoché trascurato, quello della: *Valutazione del danno alla persona umana*, per esempio ai fini del risarcimento dei danni derivanti da atto illecito; è un argomento di notevole interesse, attualità, importanza che indubbiamente il Centro prima o poi dovrà esaminare.

Altro tema assai valido, proposto dal prof. Bruschi per il X Incontro, è il seguente: *L'assetto del territorio: implicazioni economiche e problematiche estimative nel duplice significato agrario ed urbanistico.*

Terzo argomento, proposto dal prof. Agus, anche esso attuale e con notevoli implicazioni economiche, estimative e giuridiche, è il seguente: *La valutazione degli immobili urbani: influenze e condizionamenti determinati dalla normativa sull'equo canone.*

Sarebbe opportuno che i soci avanzassero al più presto delle proposte circa il tema, la località e la data.

ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI

Il prof. Paolo Abbozzo in data 13 settembre sc. conferma che verso la fine del prossimo febbraio il Ce.S.E.T. potrà organizzare a Perugia una Tavola rotonda sui principali aspetti valutativi dei danni da grandine e da altre meteore nel settore agrario. Quanto prima saranno forniti maggiori dettagli in proposito.

Non è improbabile che, in occasione della prossima Mostra Internazionale dell'Antiquariato che avverrà in Palazzo Strozzi sulla fine del 1979, il Ce.S.E.T. possa organizzare, sotto il patrocinio della Mostra Internazionale, un'altra Tavola rotonda.

BIBLIOTECA-ARCHIVIO DEL Ce.S.E.

Continua la raccolta e la catalogazione delle pubblicazioni che i soci del Ce.S.E. spediscono al centro.

Riportiamo l'elenco del materiale pervenuto al Centro nell'anno 1978:

FRANCO ALVISI, *Ruolo primario dell'associazionismo nell'ammodernamento delle strutture agricole*, estratto da «L'Italia Agricola», anno 114, n. 10, ottobre, 1977.

— *La distribuzione in prospettiva: il ruolo dei circuiti integrati*, estratto da «Trasportare e distribuire in agricoltura per l'alimentazione», n. 3, Roma, 1977.

FRANCO ALVISI e ALESSANDRO BREGOLI, *Risultati contabili in aziende agrarie familiari della Emilia-Romagna*, anno 1975, Bologna, 1977.

ALESSANDRO ANTONIETTI, *Riforma tributaria e Catasto*, estratto da *Incontri di Estimo*, Firenze, 1977.

ALESSANDRO BREGOLI e EUGENIO CORRADINI, *La contabilità agraria nei centri di elaborazione dati*, estratto da «L'Italia Agricola», anno 114, n. 2-3-4, 1977.

EUGENIO CAMERLENGHI, *Nuovi problemi nelle stime di aziende agrarie*, Mantova, 1972.

— *Un esempio di stima del soprassuolo legnoso*, Mantova, 1968.

— *Stima analitica del probabile valore di mercato di un fondo del basso mantovano*, (esercitazione pratica), Mantova, 1966.

— *Stima analitica del probabile valore di mercato di un fondo del medio mantovano* (risultati di una esercitazione pratica), Mantova, 1963.

— *Problemi economici ed estimativi del territorio*, Mantova, 1976.

- FRANCESCO CAMPUS, *Relazione di stima nella consulenza tecnica ed esigenze della giustizia: rilievi estimativi e giuridici*, 1977.
- FRANCESCO CAMPUS e REMO ROMITI, *Validità attuale della stima analitica*, estratto da *L'Agricoltura Italiana*, 1977.
- *Soggettività, obiettività e previsione nel giudizio di stima*, estratto da *L'Agricoltura Italiana*, 1977.
- *La valutazione dei frutti pendenti e del soprassuolo*, estratto da *L'Agricoltura Italiana*, 1977.
- R. GIURA, D. DE WRACHIEN e M. POLELLI, *Cavo Taverna - Ricerca sullo stato e l'organizzazione del servizio irriguo di un cavo derivatore del Naviglio Martesana*, Milano, 1972.
- MAURIZIO GRILLENZONI, *Aspetti estimativi in materia di espropriazione dei suoli: realtà e prospettive*, estratto da « *Il dottore in Scienze Agrarie* », n. 6, 1977.
- *La rilevazione immobiliare in Svezia*, Roma, 1977.
- *La valutazione economico-finanziaria degli investimenti*, estratto da « *Genio rurale* », n. 2, febbraio 1978.
- MAURIZIO GRILLENZONI e VITTORIO GALLERANI, *Analisi del mercato fondiario in Emilia-Romagna (Secondo contributo, 1973-75)*, estratto da « *Genio rurale* », n. 9, settembre 1977.
- MAURIZIO GRILLENZONI e DOMENICO REGAZZI, *Metodologia di determinazione dei valori fondiari a livello territoriale*, estratto da « *La Mercanzia* », n. 7-8, 1977.
- *Rassegna del mercato fondiario nel 1976*, estratto da « *Politica agraria* », anno XXIV, n. 3, settembre 1977.
- VINCENZO IROLLI, *Il valore dell'uomo - Criteri e metodi di valutazione delle attività umane*, Napoli, 1978.
- GIUSEPPE LO BIANCO, *Il « valore locativo » e l'« equo canone » nella gestione del patrimonio edilizio*, estratto da « *Genio rurale* », n. 6, giugno 1978.
- A. PIRANI e M. POLELLI, *Analisi della gestione di una cascina lombarda mediante la programmazione lineare con tecniche di parametrizzazione*, Milano, 1976.
- *Impiego della programmazione lineare nei problemi di scelta dell'imprenditore*, estratto da « *Bollettino dell'Agricoltura* », 1977, IV trimestre.
- MARIO POLELLI, *Metanodotti - Costituzione e risarcimento danni*, Bologna, 1976.
- *Analisi della situazione delle Alpi nelle comunità montane della Lombardia*, Milano, 1974.
- *La crisi delle Malghe in Lombardia*, estratto da « *Politica agraria* », n. 1, marzo 1977.
- *La zootecnia per lo sviluppo della montagna*, estratto da « *Il Dottore in Scienze Agrarie e Forestali* », n. 9, settembre 1976.
- *Criteri per la stima dei danni alle piante da emanazioni gassose*, estratto da « *Genio rurale* », n. 12, dicembre 1977.
- *Stima della servitù e dei danni per attraversamento di un metanodotto in una cascina lombarda*, estratto da « *Genio rurale* », n. 9, settembre 1976.
- DOMENICO REGAZZI, *Produzione e mercato delle prugne essiccate in Jugoslavia*, estratto dalla rivista « *Frutticoltura* », n. 9, settembre 1977.
- ISTITUTO DI ECONOMIA E POLITICA AGRARIA DI FIRENZE, *Istituto Nazionale di credito per la cooperazione « Istruzioni ai periti per le stime inerenti ai mutui fondiari »*, Roma, 1921.
- *Istituto Nazionale di credito per la cooperazione « Norme per i prestiti e per i mutui » (estratte dal Regolamento interno della Sezione)*, Roma, 1922.

- *Relazione di stima della tenuta di Montemaggiore (presso Fara Sabina) di proprietà del Duca Della Rovere*, Firenze, 1913.
- ISTITUTO DI ESTIMO R. E CONTABILITÀ DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, *Problemi e prospettive dello strumento catastale*, Bologna, 1976.

Nel ringraziare coloro che hanno inviato le citate pubblicazioni, rinnoviamo un cortese, insistente invito a tutti i soci a provvedere all'invio delle loro pubblicazioni e di altre eventuali che ritengono valide per arricchire la biblioteca del Ce.S.E.

C. - DALLE REGIONI *

LOMBARDIA

RIUNIONE DI STUDIO ITALO-SVIZZERA SUL TEMA: « ESPERIENZE DI PIANIFICAZIONE NELL'AREA MONTANA » (Milano, 28-29 aprile 1978).

Le comunità montane sono ormai una realtà, che ha iniziato a operare positivamente nelle montagne italiane, e presso molte di esse sono già stati elaborati i piani socio-economici e territoriali previsti dalla legge. Nello stesso periodo una analoga legislazione ha creato nella Confederazione svizzera le Regioni montane, che pur hanno iniziato a dotarsi dei piani previsti. Le esperienze che si sono formate, i problemi che si sono posti hanno fatto nascere l'esigenza di incontri, per uno scambio delle conoscenze acquisite e per un confronto dei diversi modi di affrontare le problematiche derivanti dalle differenti realtà e dalle metodologie utilizzate. La riunione di studio italo-svizzera sulle esperienze di pianificazione nell'area montana delle Alpi che si è tenuta a Milano il 28 e 29 aprile presso l'Ufficio in Milano della Banca Piccolo Credito Valtellinese, e che è stata promossa dalla Regione Lombardia con la collaborazione scientifica del Centro di Ricerche Economico-Aziendali dell'Università Bocconi e della Fondazione per i Problemi Montani dell'Arco Alpino, si è posta come scopo di avviare la discussione tra i tecnici e gli amministratori interessati al problema. Tale dibattito, proprio per il confronto tra realtà istituzionali e sociali diverse, ha permesso di fare emergere i tratti comuni delle pianificazioni montane e i punti di differenza, sia a livello di realtà di base, che di legislazione, che di metodi con cui le analisi sono state affrontate.

Si è così potuto rilevare come le omogeneità e le differenze non trovino uno spartiacque nei confini nazionali, ma come al contrario molti fatti siano comuni ai due Paesi, e viceversa molte situazioni divergono nettamente all'interno delle Alpi italiane e svizzere. Gli stessi criteri impiegati per affrontare i problemi trovano somiglianze nelle due situazioni, così che di fronte ai piani « commissionati » a professionisti, e poi per lo più lasciati inapplicati, stanno i piani « partecipati », svolti da gruppi misti di tecnici e amministratori, che peraltro comportano tempi lunghi e impostazioni innovative e sono pertanto in buona parte sperimentali.

Su questi temi hanno trattato il prof. J. Vallat, del Politecnico di

* Hanno collaborato, per la Lombardia, M. P. (Mario Polelli); per la Campania, L. F. G. (Luigi Fusco Girard); per la Sicilia, M. S. (Marco Simonotti).

Zurigo e il prof. C. Secchi, dell'Università Bocconi, che hanno indicato da un lato la « filosofia » di queste sperimentazioni, dall'altra le tecniche disponibili per costruire utilmente il piano.

Le relazioni dell'ing. Darbellay e del comm. Piazzoni hanno fatto risaltare le possibilità di intervento, ponendole nei limiti indicati dalle diverse legislazioni; è così emerso come la legge italiana conceda più ampio spazio all'operatività dei piani, ma si trovi forse di fronte a una realtà non del tutto in grado di utilizzarne pienamente i contenuti, avendosi così ritardi e difficoltà di applicazioni.

Posto così il problema nei termini più generali, si sono susseguiti, in dense relazioni, i risultati di numerose esperienze che hanno interessato tutto l'arco alpino italiano dal Piemonte (dott. Bignami), alla Lombardia (prof. Senn), al Trentino (prof. Alessandrini), al Veneto (proff. Berni e Polelli), al Friuli (prof. Prestamburgo), e tre cantoni svizzeri (dr. ing. Körner e Ryser) delle diverse lingue della Confederazione. Le premesse hanno trovato il riscontro nelle realtà concrete, con una precisa puntualizzazione delle diverse realtà, spesso radicalmente differenziate, dei problemi incontrati e dei metodi utilizzati, con esposizioni tutte estremamente costruttive, spesso proprio perché critiche e autocritiche del lavoro svolto e dei limiti nelle applicazioni. L'aver individuato gli aspetti positivi e i limiti dei piani ha permesso di fare il punto sulle cose passibili di attuazione e su quelle più difficilmente risolubili, ma soprattutto ha permesso di individuare i più opportuni modi di procedere, in questa fase d'avvio.

(M. P.)

PROGRAMMA DEI LAVORI.

Venerdì 28 aprile 1978.

- ore 9 Saluto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia e della presidenza della Banca Piccolo Credito Valtellinese.
Introduzione del prof. INNOCENZO GASPARINI, Magnifico Rettore dell'Università Commerciale « L. Bocconi » e presentazione del prof. FRANCESCO LECHI, Presidente della Fondazione per i Problemi dell'Arco Alpino.
- ore 9,30 Relazione del prof. J. VALLAT, Direttore dell'Istituto di Economia Regionale dell'École Polytechnique Fédérale di Zurigo, sul tema: *La recherche d'une conception de développement repondant aux besoins des montagnards.*
Relazione del prof. C. SECCHI, dell'Università Commerciale « L. Bocconi », sul tema: *La pianificazione economico-sociale e territoriale nelle comunità montane.*
- ore 11,15 Dibattito.
- ore 12,30 Sospensione dei lavori.
- ore 15 Relazione dell'ing. agr. M. DARBELLAY, dell'Istituto di Economia Re-

gionale dell'Ecole Polytechnique Fédérale di Zurigo, sul tema: *La législation sur l'aménagement des régions de montagne en Suisse*.
Relazione del comm. G. PIAZZONI, Segretario Generale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, sul tema: *Aspetti della legislazione statale e regionale della montagna in Italia*.

ore 16,15 « Esperienze di pianificazione ».

Introduzione del Dott. E. COLOMBO, dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Lombardia.

Relazioni su esperienze attuate:

nel Canton Ticino (sign. M. RYSER, dell'Ecole Polytechnique Fédérale di Zurigo; nel Friuli-Venezia Giulia (prof. M. PRESTAMBURGO, dell'Università di Trieste).

ore 17,30 Dibattito.

ore 18,30 Sospensione dei lavori.

Sabato 29 aprile 1978.

ore 9 « Esperienze di pianificazione ».

Relazioni su esperienze attuate:

nel Canton Vallese (ing. agr. M. DARBELLAY); nella zona del Monte Baldo (Verona) (proff. P. BERNI e M. POLELLI, dell'Università di Padova e Milano); nelle Valli del Cuneense (dr. M. BIGNAMI, della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo); nel Trentino (prof. S. ALESSANDRINI, dell'Università di Trento); nel Veneto (prof. M. MERLO, dell'Università di Padova); in Valle Sabbia (Brescia) (GRUPPO DI STUDIO PER LA VALLE SABBIA).

ore 11,15 Dibattito.

ore 12 Termine dei lavori.

SEMINARIO SU « IL RUOLO DELL'INFORMAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE » PROMOSSO DALL'I.R.E.R., ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA (Milano, 4-5 maggio 1978).

Si stanno manifestando i segni di un rinnovato interesse per la programmazione, anche sulla spinta del nuovo assetto istituzionale delineato dalla legge 382/75. In molte sedi regionali nascono e si sviluppano iniziative tendenti allo studio e alla creazione di sistemi informativi e di banche di dati economico-sociali e territoriali.

Premono in questa direzione una serie di considerazioni che hanno origine dalla constatazione delle insufficienze della base conoscitiva disponibile e dalle difficoltà che si incontrano nell'affrontare, con l'attuale dotazione informativa, i problemi che stanno di fronte agli operatori regionali di programmazione economica e di pianificazione territoriale.

In questo panorama sono riconoscibili elementi di notevole interesse ma anche aspetti ancora apertamente problematici: se da un lato infatti è presente il tentativo di conseguire nuovi livelli di qualità ed efficacia nella produzione e nel trattamento delle informazioni necessarie ai processi di programmazione — per ovviare agli attuali limiti di completezza, comparabilità e tempestività — non sempre però è chiaro, o tenuto presente, il rapporto che deve instaurarsi tra procedure della programmazione da un lato e produzione-organizzazione delle informazioni che le debbono sostenere dall'altro.

Così i rischi sono quelli di una nuova separazione tra apparato conoscitivo e metodi di analisi-decisione regionali: ne può derivare la progettazione di supporti informatici non sufficientemente orientati e quindi non pienamente utilizzabili.

Con questa iniziativa seminariale l'I.Re.R. ha inteso promuovere il dibattito su questi temi, alimentandolo con propri contributi ed esperienze.

PROGRAMMA DEI LAVORI.

I giornata: *Giovedì 4 maggio 1978.*

Mattino ore 9,30.

Introduzione: Dott. Bruno Colle - Direttore I.Re.R.

Relazioni di:

Ing. CARLO CAGLI - I.Re.R.; Prof. MARIO LOSANO - Comitato regionale per l'Organizzazione e l'Informatica; Dott. ALESSANDRO BUZZI-DONATO - Servizi Statistici, Comune di Milano; Dott. ENRICO CAPERDONI - Servizio Programmazione, Regione Lombardia; Dott. EMILIO DE CAPITANI - Servizio Legislativo, Regione Lombardia; Rag. LORENZO ORLANDI - Servizio Informatica, Regione Lombardia.

Interventi.

Pomeriggio ore 15.

Tema: « Contabilità economica e sistema informativo »; discussione su comunicazioni di:

Prof. ROBERTO ARTONI - Docente di Scienza delle Finanze, Università di Trieste; Prof. ROBERTO P. CAMAGNI - Docente di Economia Regionale, Università di Padova; Dott. GIACOMO CORREALE - Comitato Legislativo della Giunta Regionale della Lombardia; Prof. RODOLFO JANNACCONE - Docente di Politica Economica, Università di Trieste; Prof. LUIGI MUTTARINI - Docente di Statistica, Università di Bergamo; Prof. LANFRANCO SENN - Docente di Economia Regionale, Università di Trento; Dott. ALDO VANNINI - Ufficio del Piano, Regione Lombardia; Dott. FLAVIO BOSCACCI - I.Re.R.; Dott. MARCO MARTINI - I.Re.R.

II giornata: *Venerdì 5 maggio 1978.*

Mattino ore 9,30.

Tema: « Tecniche di programmazione e sistema informativo »; discussione su comunicazioni di:

Ing. **GIORGIO BELTRAMI** - Assessorato Trasporti, Regione Lombardia; Prof. **FRANCESCO FORTE** - Docente di Urbanistica, Facoltà di Architettura, Università di Napoli; Dott.ssa **ANGELA FRASCHINI** - Istituto di Finanza, Università di Pavia; Prof. **EMILIO GERELLI** - Direttore dell'Istituto di Finanza, Università di Pavia; Prof. **GIORGIO LUNGHINI** - Direttore dell'Istituto di Scienze Economiche, Università di Pavia; Prof. **PIERCARLO PALERMO** - Docente di Analisi delle Strutture Urbanistiche, IUA, Venezia; Arch. **PAOLO RIGAMONTI** - Ufficio del Piano, Regione Lombardia; Prof. **BERNARDO SECCHI** - Preside della Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano; Prof.ssa **MINA VACCARI** - Docente di Gestione Urbanistica, IUA, Venezia; Dott. **MARCELLO BALBO** - IUA, Venezia; Arch. **MARIO CUCCHI** - I.Re.R.; Dott. **GIULIANO DE BLASIO** - I.Re.R.; Arch. **GUIDO DE CAROLIS** - I.Re.R.; Dott. **ELIO TARULLI** - I.Re.R.

Tema: « Organizzazione dei dati territoriali e Sistema Informativo »; discussione su comunicazioni di:

Prof. **STEFANO DRAGHI** - Docente di Metodologia della Ricerca Sociologica, Università degli Studi, Milano; Prof. **RICCARDO GALETTO** - Docente di Topografia, Università di Pavia; Arch. **OSVALDO PIACENTINI** - Cooperativa Architetti e Ingegneri, Reggio Emilia; Dott. **NICOLA ROSSI** - Ufficio del Piano, Regione Liguria; Dott. **GIANFRANCO TOSINI** - Rispartizione Studi, Amministrazione Provinciale di Brescia; Ing. **GIOVANNI VERGA** - Ufficio Organizzazione Dati Urbani, Comune di Milano; Ing. **CARLO CAGLI** - I.Re.R.

Pomeriggio ore 15.

Tema: « Sistemi Informativi e Banche Dati »; discussione su comunicazioni di:

Prof. **GUIDO MARTINOTTI** - Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Università di Torino; Prof. **VALENTINO CASTELLANI** - Presidente Consorzio Piemontese Trattamento Automatico Informazione, Torino; Prof. **MARIO LOSANO** - Comitato per l'Organizzazione e l'Informatica, Regione Lombardia; Ing. **PIERCARLO MAGGIOLINI** - Docente di Calcolo Automatico, Università delle Calabrie, Cosenza; Dott. **GIANFRANCO BENATI** - Servizio Studi, CCIAA, Milano; Dott.ssa **FRANCESCA ZAJCZYK** - I.Re.R.

CAMPANIA

COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE « CARLO FORTE » A NAPOLI.

Per iniziativa di un gruppo di docenti di Economia, di Estimo e di Urbanistica è stata costituita a Napoli la Fondazione « Carlo Forte », alla quale hanno aderito importanti associazioni e centri culturali, con

lo scopo di effettuare, promuovere e diffondere, anche mediante pubblicazioni e borse di studio, « gli studi di Estimo, di Economia urbana e sulla città ».

Possono aderire alla Fondazione tutti i cultori delle materie, studiosi e professionisti.

Informazioni possono essere richieste al prof. Luigi Fusco Girard, Via del Parco Margherita, 14 - 80121 Napoli.

(L. F. G.)

SICILIA

CONVEGNO SU « RICERCA, ASSISTENZA E PROMOZIONE IN AGRICOLTURA » (Università di Catania il 17 giugno 1978).

Si è svolto nell'aula magna della Facoltà di Agraria dell'Università di Catania il convegno sul tema « Ricerca, assistenza e promozione in agricoltura ». Vi hanno partecipato numerosi esponenti del mondo politico, tra cui l'assessore regionale all'agricoltura e il presidente della Commissione agricoltura dell'Assemblea regionale, del mondo accademico e del mondo agricolo. Ha svolto la relazione generale il prof. Giuseppe La Malfa, il quale partendo da una analisi dei finanziamenti destinati alla ricerca scientifica, ha rilevato l'insufficienza di tali fondi e in termini di ammontari e in termini di continuità di erogazione. Tale insufficienza si è manifestata in particolare modo nel settore agricolo, che fruisce soltanto del 25% degli stanziamenti che invece dovrebbero essergli assegnati in rapporto al suo contributo alla formazione del reddito nazionale; e settore nel quale gli investimenti per la ricerca presentano una produttività nell'ordine del 2% di incremento della produzione lorda vendibile.

La ricerca scientifica in agricoltura presenta alcune particolarità che la differenziano dagli altri settori di ricerca: la lunga durata, i vincoli geografici, la non brevettabilità dei risultati e altre ancora. Da ciò derivano alcune importanti implicazioni: la prima, per la quale la ricerca in agricoltura per la sua indivisibilità si configura come un fatto pubblico di generale fruizione; la seconda, in tema di ricerca applicata, che definisce il suo ambito di utilizzazione approssimativamente con lo spazio regionale. In questo ambito i riflessi esterni della ricerca si riverberano attraverso le istituzioni preposte alla ricerca, che nella Regione siciliana sono particolarmente carenti nelle strutture e nelle funzioni e, ancor di più, scoordinate nello svolgimento dei loro compiti. Si è imposta quindi una politica di programmazione della ricerca, che la Regione siciliana ha già recepito e che compie adesso i suoi primi passi. Si tratta allora di formulare dei programmi che principalmente raccordino: da un lato quanto previsto nel piano agricolo-alimentare, nei progetti speciali della Cassa per il Mezzogiorno e della Comunità economica europea e dall'altro l'attività della prevista « Unità

polivalente di sperimentazione e ricerca applicata » (art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24) nel campo dell'assistenza tecnica e delle attività promozionali nell'agricoltura siciliana (legge regionale 1° agosto 1977, n. 36).

Sul tema della relazione si è svolto un ampio dibattito, con una serie di interventi di natura tecnica e politica; lo stesso tema del convegno ha richiamato poi l'attenzione dei partecipanti sugli argomenti dell'informazione socio-economica, della qualificazione professionale, e quelli concernenti la contabilità aziendale, sottesi tutti dalla recente normativa regionale.

L'Università di Catania e la Colorado State University di Fort Collins (USA), sotto gli auspici della Commission des Communautés Europeennes (CEE), nel quadro del « Progetto Internazionale » di cooperazione tecnico-scientifica, hanno organizzato per il prossimo ottobre nel Centro di cultura scientifica « Ettore Majorana » di Erice (Trapani) un seminario scientifico sul ruolo dell'uso congiunto delle risorse idriche sullo sviluppo regionale, con particolare riferimento alle interazioni fra sistemi idrici e sistemi energetici.

Nell'aula magna dell'Università di Catania, il 2 e 3 giugno 1978 si sono svolti i lavori del seminario di studi sul tema « Comunità europea e la ricerca in Sicilia », organizzato dall'Ateneo catanese e dal Comitato regionale per le ricerche nucleari e di struttura della materia in collaborazione con la CEE. Una generale politica di ricerca e di tecnologia può dirsi avviata dal 1974 con la risoluzione del Consiglio del 14 gennaio (« G. U. C. » del 28 gennaio 1974), che ha riunito nell'oggetto di una ricerca comune, che fino ad allora aveva interessato soltanto i problemi dell'energia nucleare con il trattato Euratom del 1957, quanto si trova nei trattati istitutivi delle comunità europee: quello della CECA del 1951 e della CEE del 1957. La politica comune nel campo della scienza e della tecnologia coordina da un lato le politiche dei singoli stati e dall'altro definisce e attua programmi e azioni di ricerca di interesse comunitario; con questo la politica scientifica comunitaria non soltanto fa da supporto alle politiche settoriali della comunità (quali energia, agricoltura e ambiente) ma promuove nuove politiche quali quelle per le materie prime e per i problemi sociali e sociologici. Si pone così ben quattro obiettivi generali: approvvigionamento a lungo termine delle risorse; promozione di uno sviluppo economico competitivo a livello internazionale; miglioramento della vita sociale e delle condizioni di lavoro; protezione dell'ambiente e della natura (« Bollettino delle Comunità europee », supplemento 3/1977). Con questi obiettivi, anche se alcuni di non breve termine, la politica comunitaria supera la concezione ristretta e univoca della ricerca rivolta allo sviluppo economico incondizionato, e approda a quella tematica, che complessivamente può definirsi ecologica, che si va svolgendo nei Paesi occidentali ad

alto livello di industrializzazione, dove più intensi sono gli effetti del peggioramento della qualità della vita e del progressivo esaurimento delle risorse tradizionali.

Si è inaugurato a Catania, e si è svolto poi a Taormina dal 7 all'11 giugno 1978, il 18° Convegno nazionale stradale organizzato dall'Associazione internazionale permanente dei congressi della strada (AIPCR) con sede a Parigi e ramificazione in 56 Stati, con collegamenti diretti con i governi, le regioni ed altri enti pubblici e privati. Il convegno si è posto come tema di fondo l'attuale indirizzo di politica economica relativo all'arresto degli investimenti per nuove realizzazioni nel settore stradale, affrontando l'argomento su due ottiche principali: attraverso lo studio della strada nel suo rapporto con l'ambiente e attraverso i problemi della sicurezza della circolazione e della manutenzione delle strade considerate come un capitale da difendere e conservare. Il rapporto con l'ambiente pone l'esigenza di adattare il nastro stradale alla morfologia del paesaggio senza deteriorarlo con guasti e banalità architettoniche; per questo la progettazione stradale deve tenere ben presenti: il tracciato, la forma del manufatto, il suo restauro a fine lavori, la sistemazione del verde. Di non poco rilievo è poi il problema dell'inquinamento acustico provocato dalla circolazione stradale e il conseguente impegno progettuale di evitare o ridurre al minimo tale inquinamento direttamente collegato alla salute dell'uomo.

Strade quindi di qualità migliore per inserirsi nel paesaggio, per minori inquinamenti e per consentire risparmi di energia.

Lo svolgimento del tema della sicurezza stradale ha fornito alcuni interessanti dati statistici: le probabilità di incidenti stradali si sono ridotte nell'ultimo decennio a circa un terzo; nella rete autostradale il tasso di incidentalità si è ridotto del 26% e quello di mortalità del 45%, questa rete risulta dai dati statistici 2-3 volte più sicura della viabilità ordinaria. La diminuzione di pericolosità è da attribuire al presente, a parere di molti dei convegnisti, a un miglioramento del manufatto stradale e alla riduzione dei limiti di velocità.

Un ultimo accento è stato posto alla necessità di una alternativa al mezzo privato attraverso l'uso dei trasporti collettivi.

Il 17 giugno 1978 nell'aula magna della Facoltà di Agraria dell'Università di Catania si terrà il Convegno regionale dal tema: « Ricerca, assistenza e promozione in agricoltura »; la relazione introduttiva sarà svolta dal prof. Giuseppe La Malfa, presidente della Commissione ricerca scientifica della Facoltà di Agraria di Catania.

Nella « Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana », parte I, n. 22 del 25 maggio 1978 è stato pubblicato il decreto 14 marzo 1978: « Elenco dei valori agricoli medi nell'anno 1977 per regione agraria e tipi di coltura (art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865) ».

(M. S.)

D. - RUBRICA LEGISLATIVA *

D1. - Massime e sentenze segnalate

Concessione edilizia – Case mobili – Necessità.

La « ratio » della legislazione urbanistica è quella di determinare un razionale sviluppo dell'aggregato urbano; pertanto la concessione edilizia è collegata più che ad un tipo di costruzione, alle costruzioni comportanti un mutamento dell'assetto urbanistico in atto.

Di qui il principio della necessità della concessione edilizia anche per le cosiddette « case mobili », ove sia provato che l'installazione avviene non per un uso precario, ma per soddisfare, in permanenza, determinate esigenze dell'uomo; altrimenti attraverso il comodo espediente della rimozione del manufatto si potrebbe eludere la legge, là ove essa inibisca l'insediamento umano.

Tribunale di Bari, 24 ottobre 1977. Presidente Pirozzi – Estensore Pagano.

Concessione edilizia – Trasformazione del territorio – Apertura di strade di campagna – Non sussiste necessità di concessione.

La trasformazione del territorio comunale assume rilevanza ai fini della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in quanto modifica le destinazioni d'uso che incidono negativamente in relazione alle trasformazioni stesse.

Non tutte le modificazioni del territorio comunale debbono ritenersi assoggettate alla legge succitata, ma solo quelle che hanno in sé il carattere e la qualifica di urbanistica o di edilizia, nel significato di trasformazione.

Non danno luogo a trasformazioni urbanistiche l'apertura di strade di campagna a fondo bianco, così come non lo danno il cambio di colture di terreni ad uso agricolo, e pertanto non richiedono la previa concessione da parte del sindaco.

Pretura Bassano del Grappa, 11 novembre 1977.

Omissis. – Motivi: Alla fattispecie in esame si deve applicare la nuova normativa per l'edificabilità dei suoli della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il cui art. 1 reca un principio fondamentale che esula e trascende la vera e propria materia dell'edificabilità dei suoli, concernendo, invece e più appropriatamente, la regolamentazione di quello che è stato definito il nuovo statuto del territorio, e che viene utilizzato qui per la soluzione del caso sottoposto al giudizio di questo Pretore.

Il nuovo fondamentale principio si articola in due diverse proposizioni, che si svolgono su due differenti piani, cioè una sul piano sostanziale e l'altra su quello procedurale: questa in rapporto applicativo e perciò strumentale della prima. La norma sostanziale è espressa con la dizione « ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi »; quella procedurale è resa con l'espressione « e l'esecuzione

* Questa rubrica è curata da A. A. (Antonio Aggio).

delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco, ai sensi della presente legge ».

Il contenuto del principio si ritrova nelle parole « trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale », che, sintetizzando le risultanze della scienza ecologica, sta ad indicare una qualsiasi modificazione del territorio rispetto all'uso cui era destinato prima della mutazione. È intuibile che la norma pone l'accento non sulla attività umana della trasformazione, bensì sul risultato che l'esercizio dell'attività stessa comporta, ed è altrettanto intuibile la necessità dell'intervento dell'autorità amministrativa, che deve consistere nella valutazione delle alterazioni del sistema di rapporti esistenti e nella determinazione dei costi occorrenti per riportare in equilibrio il regime alterato.

Però, non tutte le mutazioni di uso del territorio comunale debbono ritenersi assoggettate alla nuova disciplina sull'edificabilità dei suoli, avendo l'art. 1 preso in considerazione solamente le trasformazioni provocate dall'azione cosciente dell'uomo, che hanno in sé il carattere e la qualifica di « urbanistico » o di « edilizio ».

Tale delimitazione della nozione di modificazione di uso del territorio comunale balza evidente dal raffronto fra il testo definitivo dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e quello inizialmente proposto dal Governo, il quale ultimo era così formulato: « ogni attività comportante la trasformazione urbanistica del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere indicate all'art. 31, 1° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, è subordinata a concessione da parte del Sindaco, ai sensi della presente legge ».

Nel testo governativo la concessione era necessaria solamente « per eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero per procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno », evidenziandosi così che l'art. 1 della legge doveva disciplinare esclusivamente l'attività edilizia. Questa limitazione non è più presente nel testo definitivo, ove invece il termine « edilizia » è stato collocato nella prima parte ed è stato collegato in tal maniera al termine « trasformazione ». Secondo la legge in vigore, la concessione è prescritta per l'esecuzione delle opere di trasformazione sia urbanistica che edilizia, perciò non solamente edilizia, ma in ogni caso a condizione che l'esercizio della corrispondente attività possa riferirsi ad azione cosciente dell'uomo.

Trasformazione edilizia è termine contrapposto a trasformazione urbanistica, quali fenomeni anche autonomi di mutazione di uso del territorio comunale e quali cause in funzione economico-sociale dell'obbligo di sopportare l'onere monetario ritenuto necessario per riequilibrare il sistema territoriale alterato. La concessione a compiere determinate attività svolge invece il ruolo di presupposto della trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio comunale e dell'obbligazione indicata nell'art. 3 della stessa legge, salvi i temperamenti a volta a volta introdotti per ragioni di politica urbanistica.

La nozione di trasformazione edilizia del territorio comunale, in senso giuridico-urbanistico, è abbastanza semplice, dovendosi intendere per tale quella che viene attuata mediante l'esecuzione delle opere indicate nel 1° comma dell'art. 31 della legge urbanistica, così come più sopra elencate.

Più problematica è invece la definizione giuridica di trasformazione urbanistica. Tuttavia, pare di potere affermare al riguardo che, da una nozione restrittiva accolta anche da recente giurisprudenza costituzionale (secondo cui essa consiste in ogni attività riguardante l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati: art. 1 della stessa legge urbanistica), si è passati in questi ultimi tempi ad

un concetto assai più ampio di trasformazione urbanistica, grazie anche e soprattutto ai notevoli contributi offerti dalla dottrina e dalla legislazione regionale.

Interessante in materia è la definizione che appare nell'art. 1 della legge lombarda 15 aprile 1975, n. 51, ove si legge che « la Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia urbanistica, cura la migliore utilizzazione del territorio regionale in relazione alla molteplicità degli interessi pubblici legati al suo uso promuovendo anche le necessarie trasformazioni dell'assetto esistente al fine di conseguire la migliore economia del territorio e di risorse, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dello Stato ».

Questo nuovo modo di procedere è stato recepito anche dalla legge sull'edificabilità dei suoli del 28 gennaio 1977, n. 10. Perciò, la materia urbanistica non può più essere confusa con quella concernente l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati; perché, mentre questa è vera e propria attività edilizia, la prima tende a coincidere con tutte quelle attività mediante le quali il territorio comunale viene organizzato al fine della sua migliore utilizzazione in relazione alla molteplicità degli interessi fra loro in conflitto.

Allora urbanistica è ogni attività che attenga alla organizzazione del territorio comunale e dei suoi molteplici usi: ma, come già avvertito, non ogni modificazione d'uso del territorio e della sua organizzazione realizza trasformazione urbanistica, nel senso di cui all'art. 1 della legge, bensì solamente quelli espressamente previsti dalla normativa in materia.

Questa normativa è quella dell'art. 17, 8° comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765 (art. 41 *quinquies* della legge urbanistica), nella quale si fonda la specificazione degli usi del territorio comunale operata dal D. M. 2 aprile 1968.

Il citato 8° comma dell'art. 17, che fissa nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli esistenti il momento dell'organizzazione urbanistica del territorio comunale, stabilisce che in tutti i Comuni « debbono essere osservati rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio ». Per il principio sancito in questa normativa, l'organizzazione del territorio comunale è il coordinamento delle varie destinazioni d'uso nelle loro possibili e reciproche relazioni, assicurato attraverso l'assegnazione ad ogni singola destinazione di uso di determinate quantità e qualità di servizi e reso concreto mediante la successiva distribuzione dei servizi stessi in modo organico su tutto il territorio comunale in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici.

Il D. M. 2 aprile 1968, dopo avere dettato la norma per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (art. 2), fissa le destinazioni d'uso, rilevanti sotto l'aspetto dell'organizzazione urbanistica e sotto il profilo della distribuzione dei servizi, e le distingue in usi residenziali (art. 3), in usi industriali o ad essi assimilabili (art. 5, n. 1), in usi commerciali (art. 5, n. 2) e in usi agricoli (art. 2, lett. e).

L'elencazione delle destinazioni d'uso del territorio comunale, operata dal citato decreto ministeriale ed ora esposta, è stata recepita integralmente nella legge 28 gennaio 1977, n. 10. Ed invero, anche questa legge distingue le destinazioni d'uso del territorio comunale in usi residenziali (artt. 6-7-8), in usi industriali e artigianali (art. 10, 1° comma), in usi commerciali e direzionali (art. 10, 2° comma) e in usi agricoli (art. 9, lett. a), stabilendo per ciascun tipo di uso una particolare disciplina circa la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione (art. 3).

Pertanto, le trasformazioni del territorio comunale, siano esse urbanistiche

od edilizie, che assumono rilevanza ai sensi e ai fini dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono quelle che modificano le destinazioni d'uso indicate e che incidono negativamente sulla organizzazione dei servizi predisposti in relazione alle destinazioni stesse. Non danno luogo a trasformazioni urbanistiche: a) le mutazioni delle destinazioni d'uso del suolo che restano all'interno della zona omogenea considerata in modo unitario dalla legge ai fini dell'organizzazione dei servizi (cambio di colture dei terreni in zona ad uso agricolo: da bosco a vigneto); b) le mutazioni delle destinazioni d'uso all'interno di edifici, senza interventi edilizi, che non interferiscono con la categoria di edifici consentiti nella zona omogenea considerata (sostituzione di un tipo di attività industriale con altro tipo della stessa categoria in zona ad uso industriale o ad essa assimilabile).

Questo Pretore ha già sostenuto, ed ora con argomentazioni più suadenti perché derivanti dalla stessa nuova normativa, che il mutamento di destinazione di uso di un edificio che non comporti alcuna modifica strutturale di esso e che ne mantenga la funzione nell'ambito delle destinazioni proprie della zona ove sorge, non costituisce reato (sentenza 12 febbraio 1977, in *Giur. ital.*, 1977, II, 476). Ed ora aggiunge che nelle zone omogenee destinate ad usi agricoli non costituiscono trasformazioni urbanistiche, rilevanti ai fini della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e precisamente a quelli dell'obbligo della concessione e del carico degli oneri, le opere che, diverse da quelle edilizie, si concretano nell'esplicazione di attività agricola e non incidono sull'organizzazione dei servizi per quella zona predisposti.

E così si può affermare con sicurezza che l'apertura di strade di campagna a fondo bianco colleganti la casa colonica al fondo e meglio ancora il rifacimento di un vecchio tracciato pure a fondo bianco non costituiscono trasformazione urbanistica nel senso di cui all'art. 1 della nuova legge sull'edificabilità dei suoli e non richiedono ovviamente la previa concessione edificatoria da parte del Sindaco, al pari delle mutazioni colturali dei terreni destinati ad usi agricoli. Ed infatti, sarebbe veramente assurdo pretendere che il contadino si munisca di concessione sindacale per procedere all'apertura di viottoli, carrareccie e strade bianche, occorrenti alla coltivazione del fondo, perché in tali casi le opere sono conformi alla destinazione d'uso del fondo e non incidono in alcun modo sull'organizzazione dei servizi della zona omogenea.

Tale conclusione si inquadra in quella linea giurisprudenziale per la quale si ha urbanizzazione del terreno solo allorché si alteri la primitiva consistenza mediante una modificazione sostanziale, che muti la destinazione di quanto già esistente, dando un aspetto urbano a ciò che era agricolo, anche senza che vi sia un'opera edilizia nel senso tradizionale. — *Omissis.*

Divisione ereditaria — Comoda divisione — Nozione.

La comoda divisibilità di un bene in comunione di cui all'art. 720 c. c. va visto sotto l'aspetto « strutturale » e « funzionale »:

— « *strutturale* », nel senso che la divisione non deve richiedere accorgimenti e operazioni divisionali troppo costosi e complessi, ovvero l'imposizione di pesi, limiti, servitù eccessivamente gravosi per il godimento delle singole porzioni ereditarie;

— « *funzionale* », nel senso che la divisione non produca un deprezzamento del bene, ovvero una più o meno grave deviazione dalla normale utilizza-

zione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione, e consenta la formazione di quote suscettibili di autonomo godimento.

Cass. civ., Sezione seconda, 16 febbraio 1978, n. 743.

Espropriazione per causa di pubblica utilità – Occupazione – Criteri di liquidazione del danno – Decreto di esproprio sopravvenuto – Limiti.

In caso di occupazione illegittima superiore al biennio, deve essere risarcito il danno da occupazione abusiva. Infatti normalmente nel decreto di espropriazione si liquida il valore del bene ed il compenso per l'occupazione d'urgenza, ma non viene liquidato il risarcimento per l'occupazione illegittima.

La domanda di risarcimento non può essere paralizzata dal decreto di esproprio successivo e la liquidazione deve essere corrispondente all'esatto valore venale del bene eventualmente diverso da quello fissato nel decreto di espropriazione.

Qualora il giudice di merito ritenga di applicare l'indennizzo in base alla disciplina delle leggi sull'espropriazione, piuttosto che sul risarcimento del danno, deve pronunciarsi sulle ragioni di diritto sulle quali fonda il proprio convincimento¹.

Cass. civ., Sezione prima, 2 febbraio 1977, n. 470.

Omissis. – La sentenza impugnata ha anzitutto errato nel ritenere che nessuna pronunzia di accoglimento di una pretesa per risarcimento di danni potesse essere accolta, dopo che era stato emesso il decreto di espropriazione, in conseguenza del comportamento processuale delle attuali ricorrenti che avrebbero dichiarato di insistere nella propria pretesa di risarcimento, senza voler tener conto dell'espropriazione stessa, e rifiutandosi di convertire la propria domanda in domanda di opposizione alla stima. A parte, infatti, quanto in seguito si dirà su tale ultimo punto, sta di fatto che con l'atto di citazione era stato chiesto il risarcimento del danno conseguente non solo alla perdita del bene, incorporato nell'opera pubblica (e da liquidarsi in funzione del valore venale in comune commercio), ma altresì alla perdita del godimento in conseguenza dell'occupazione ultrabiennale, come tale assolutamente illegittima. Tale danno, indubbiamente esistente, non poteva essere stato contemplato nel decreto di espropriazione: con detto decreto, infatti, normalmente si liquida solo il valore del bene, e solo eccezionalmente, e sempre che a tanto non sia provveduto in precedenza, il compenso per l'occupazione di urgenza per il periodo massimo in cui essa è consentita, ma non viene mai liquidato il risarcimento per l'ulteriore occupazione illegittima.

Su tale punto, di conseguenza, la domanda di risarcimento non può essere paralizzata dalla emissione del decreto di espropriazione e resta in vita e su di essa il giudice deve provvedere, indipendentemente dai provvedimenti che emetta o meno sulla diversa questione della liquidazione del valore del bene espropriato. Pertanto, quanto meno su tale punto, il giudice di appello non avrebbe dovuto limitarsi a rigettare la domanda proposta innanzi al Tribunale, ma avrebbe sem-

¹ Implicitamente la Corte distingue tra « indennizzo » e « risarcimento danno » e ritiene che il primo sia dovuto per una attività lecita della pubblica amministrazione, mentre il secondo è dovuto per un illecito amministrativo, che generalmente deve essere oggetto di ulteriore, diversa valutazione.

pre dovuto provvedere sulla chiesta condanna della Azienda delle FS al pagamento di una somma per risarcimento di danni per l'occupazione ultrabiennale (fino alla data del decreto di espropriazione), nonché, se del caso, di una somma corrispondente all'indennità per occupazione di urgenza biennale, ove non liquidata nel decreto di occupazione o in quello di espropriazione.

Ma, a parte ciò, la Corte avrebbe dovuto pronunziarsi anche sulla pretesa relativa alla liquidazione di una somma corrispondente all'esatto valore venale del bene, eventualmente diverso da quello fissato nel decreto di espropriazione. La Corte, avendo esattamente ricordato la giurisprudenza consolidata in forza della quale, ove l'espropriazione avvenga nel corso di un giudizio proposto per risarcimento di danni, l'originaria domanda si converte in un giudizio di opposizione alla stima, avrebbe dovuto trarne le dovute conseguenze, accertando se l'indennità di espropriazione fosse o meno corrispondente al valore del bene (risolvendo eventualmente le questioni relative alla normativa da applicarsi per la fissazione dell'indennità nel caso di specie); non avrebbe invece dovuto affermare che tale pronunzia non poteva darsi per rifiuto delle parti.

La conversione dell'azione, infatti, avviene automaticamente, per cui l'eventuale diversa opinione delle parti in proposito assume l'unico valore di una errata tesi di diritto in relazione alla *causa petendi*, che peraltro nulla toglie al sostanziale oggetto della causa ed al *petitum*, che resta quello di ottenere, sia pure in base all'applicazione di norme diverse (legislazione in materia di espropriazione anziché disciplina del risarcimento del danno - e su tale punto il giudice è libero di applicare la norma che ritiene applicabile, indipendentemente dalla diversa opinione della parte), una certa somma di danaro.

Le istanti, infatti, continuavano a pretendere, come l'avevano preteso in precedenza, anche dopo l'emissione del decreto di espropriazione la corresponsione di una certa somma, da loro ritenuta corrispondente all'entità del pregiudizio subito; e su tale punto il giudice aveva l'obbligo di pronunziarsi, sia pure, in caso di accoglimento, in base a ragioni di diritto diverse da quelle invocate, essendo in sostanza la contestazione fra le parti rimasta ferma in ordine al valore venale da attribuirsi al bene, ossia vertendosi ormai, come osservano le ricorrenti, oggettivamente in materia di opposizione alla stima, in forza della nuova situazione giuridica venutasi a creare. - *Omissis*.

Espropriazione per causa di pubblica utilità - Vincoli urbanistici di piano regolatore non perfezionato - Coefficienti di riduzione - Sussistono.

Per l'indennità di espropriazione di un terreno, ex art. 13, legge 15 gennaio 1885, n. 2892, la stima dell'indennizzo del suolo non può prescindere dalla incidenza negativa dei vincoli e delle prescrizioni di piano regolatore, per l'influenza che il piano regolatore, già adottato dal comune, ha per gli operatori economici, anche se l'efficacia normativa di esso deriva dalla pubblicazione nella « G. U. » (ora « B. U. R. »), e l'atto non si è ancora perfezionato.

L'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha reso obbligatoria l'applicazione di misure di salvaguardia conseguenti ai vincoli di un piano regolatore in « itinere », anche se non ancora perfezionato per mancanza di un elemento essenziale nel procedimento formativo. Vincoli di cui si deve tener conto nella procedura estimativa ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Cass. civ., Sezione prima, 11 novembre 1977, n. 4874.

Proprietà coltivatrice – Diritto di prelazione – Terreno a destinazione non agricola – Esclusione.

Lo sviluppo della proprietà coltivatrice non può realizzarsi quando il fondo sia destinato ad utilizzazione diversa da quella della coltivazione agricola.

È escluso il diritto di prelazione a favore del mezzadro di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, là ove esiste uno strumento urbanistico che attribuisce, sia pure in via non definitiva, una destinazione del terreno ad utilizzazione edilizia, industriale, o turistica. Lo strumento urbanistico non deve necessariamente essere un piano regolatore, ma è sufficiente un provvedimento amministrativo che abbia un minimo di determinatezza, stabilità e imperatività.

Cass. civ., Sezione terza, 27 febbraio 1978, n. 1006.

Servitù di elettrodotto – Recisione di rami – Danni – Indennizzo – Limite.

Ai sensi dell'art. 121, lettera c) del T. U. n. 1775 del 1933 (« Acque e impianti elettrici ») l'utente della servitù di elettrodotto (ENEL) ha il potere di tagliare rami che possono provocare corti circuiti e danni ai conduttori elettrici; ma tale potere deve essere esercitato in modo razionale e conforme ai principi di una buona tecnica agraria, secondo la normale diligenza e perizia.

L'esercizio del potere in violazione delle regole tecniche costituisce un illecito, sotto il profilo dell'eccesso di potere.

Il danno cagionato da tale comportamento, anche se colposo, deve essere totalmente risarcito ex art. 2043 c. c.

Tribunale di Napoli, 23 aprile 1977. Presidente Cammarota – Estensore D'Ambrosio.

D2. - Attività legislativa

AGRICOLTURA

Legge 4 agosto 1978, n. 440 (« G. U. » 16 agosto, n. 227). — *Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.*

Art. 1. — Le Regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

Art. 2. — Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.

Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40% di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni culturali della zona.

Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

Art. 3. — Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo sono definiti a cura di commissioni provinciali composte:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante, che presiede;

da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;

da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;

da due rappresentanti della cooperazione agricola;

da due rappresentanti dei lavoratori agricoli;

da quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani della Regione interessata.

I componenti la commissione di cui al comma precedente sono nominati dal presidente della giunta regionale su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari nonché per i rappresentanti della cooperazione agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e cooperative a base nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro organizzazioni provinciali.

Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni sindacali su base provinciale.

Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina, entro tre mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge, delle commissioni provinciali.

La commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni.

Art. 4. - Le Regioni provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'art. 1 della presente legge.

Entro un congruo termine fissato con la stessa delibera di determinazione delle zone di cui al precedente comma, non inferiore a novanta giorni dalla sua pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni, su cui decide l'organo regionale competente.

Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, le Regioni provvedono, altresì, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonal di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o inter-aziendali, osservando in quanto applicabili i principi di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, ovvero, nelle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, i principi previsti dalla legge stessa.

Le Regioni provvedono altresì a determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, nonché le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione.

Le Regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata. La domanda del richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura delle Regioni, al proprietario e agli aventi diritto.

I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere alla regione, entro il termine stabilito e comunque non inferiore ai quarantacinque giorni, di coltivare direttamente le terre di cui all'art. 1 allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri di cui al presente articolo e concordato con la Regione la quale ne accerta la esecuzione.

Art. 5. - Le Regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente art. 4, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

La domanda del richiedente viene notificata a cura delle Regioni contemporaneamente al proprietario e agli aventi diritto, ferme restando le facoltà di cui all'articolo precedente.

Per i soggetti di cui all'art. 8 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati.

Qualora i proprietari o gli aventi diritto non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate a fini d'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni. Agli assegna-

tari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla Regione nonché al proprietario o agli aventi diritto.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le commissioni di cui all'art. 3, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla Regione la revoca della assegnazione.

Art. 6. - Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono sottoposte al parere delle commissioni previste dall'art. 3 per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge. Il parere deve essere emesso entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 4 nel rispetto del principio del contraddittorio.

Sulla domanda di assegnazione provvede con decreto, entro quindici giorni, il presidente della Regione, in conformità al parere delle commissioni predette.

Il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso eventualmente dovuto dall'assegnatario per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione, previo parere delle apposite commissioni di cui all'art. 3.

Al tribunale amministrativo regionale, limitatamente ai provvedimenti riguardanti le terre insufficientemente coltivate, ferma restando la giurisdizione di legittimità, sono estesi in materia di contenzioso ed ai fini decisionali i poteri di cognizione e di istruzione.

Art. 7. - Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

- a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;
- b) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati;
- c) i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;
- d) le cave;
- e) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economiche rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati. L'esclusione dei terreni di cui alla presente lettera e) opera a far tempo dalla loro effettiva utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni già assegnati, il rilascio da parte dell'assegnatario avrà luogo entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo e per la data fissata con decreto del presidente della Regione sentite le parti. I termini fissati in eventuali concessioni edilizie rimangono sospesi fino alla data del rilascio.

Art. 8. - Qualora le terre di cui alla presente legge siano di proprietà di lavoratori emigrati in Italia o all'estero e questi dichiarino, entro il termine stabilito dalla Regione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni.

Le leggi regionali possono prevedere deroghe agli obblighi previsti dalla presente legge a favore dei piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi i sei milioni di lire.

Art. 9. - Per il ripristino delle condizioni culturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le Regioni possono corrispon-

dere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'art. 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Alle operazioni di mutuo di cui al comma precedente si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di miglioramento e quelle previste dagli artt. 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche ai proprietari di terreni che si impegnino a coltivarli e presentino il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente art. 5.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 10. - Qualora le terre siano oggetto di nuda proprietà, di usufrutto o di altri diritti reali di godimento, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai titolari di tali diritti.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni. È altresì abrogata la legge 21 febbraio 1963, n. 379.

Fino a quando le Regioni non avranno provveduto a costituire le commissioni di cui all'art. 3, continuano ad operare le commissioni previste dall'art. 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge.

In ogni caso i procedimenti in corso dovranno essere definiti dalle commissioni di cui alla predetta legge 18 aprile 1950, n. 199.

CATASTO

D. P. R. 1° agosto 1978, n. 511 (« G. U. » 5 settembre 1978, n. 248). - *Istituzione del centro informativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.*

CONTRATTI AGRARI

Legge 10 maggio 1978, n. 176 (« G. U. » 15 maggio 1978, n. 132). - *Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici.*

CREDITO AGRARIO

D. M. 30 gennaio 1978 (« G. U. » 3 febbraio 1978, n. 34). - *Determinazione della misura massima complessiva del tasso di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1978, dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi (13,65% annuo).*

Decreti ministeriali con variazione automatica bimestrale del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento:

- D. M. 1° marzo 1978 (« G. U. » 4 marzo 1978, n. 63) – bimestre marzo-aprile (15,05%).
- D. M. 26 aprile 1978 (« G. U. » 2 maggio 1978, n. 119) – bimestre maggio-giugno (15,05%).
- D. M. 1° luglio 1978 (« G. U. » 8 luglio 1978, n. 189) – bimestre luglio-agosto (15,05%).
- D. M. 25 agosto 1978 (« G. U. » 1° settembre 1978, n. 245) bimestre settembre-ottobre (14,65%).

EDILIZIA E URBANISTICA

Prosegue l'elenco delle norme regionali di attuazione previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10. (L'elenco precedente è stato pubblicato nel bollettino Ce.S.E. Notizie, aprile 1978):

TRENTINO-ALTO ADIGE - Legge provinciale di Bolzano 3 gennaio 1978, n. 1, in « Boll. Uff. Trentino-Alto Adige », n. 2 del 10 gennaio 1978 - *Riforma del diritto di edificare.*

MOLISE - Delibera del Consiglio regionale n. 180 del 20 giugno 1978, in « Boll. Uff. Molise », n. 12 del 1° luglio 1978.

CALABRIA - Delibera del Consiglio regionale n. 421 del 20 novembre 1977, in « Boll. Uff. regionale Calabria », n. 47 del 16 dicembre 1977.

SICILIA - D. P. G. R. 31 maggio 1977, in « Gazz. Uff. Regione siciliana », n. 26 del 18 giugno 1977.

LIGURIA - Legge regionale 8 marzo 1978, n. 16, in « Boll. Uff. Liguria », n. 12 del 22 marzo 1978. - *Norme per la disciplina dei programmi pluriennali di attuazione e per la esecuzione di altre disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli.*

EMILIA-ROMAGNA - Legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, in « Boll. Uff. Emilia-Romagna », n. 6 del 13 gennaio 1978. - *Programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.*

SARDEGNA - Legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, in « Boll. Uff. Sardegna », n. 19 del 2 maggio 1978. - *Norme regionali di attua-*

zione e integrazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente la edificabilità dei suoli.

BASILICATA - Legge regionale 6 luglio 1978, n. 28, in « Boll. Uff. Basilicata », n. 17 del 16 luglio 1978. - *Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificabilità dei suoli.*

* * *

EDILIZIA

Decreti ministeriali sul costo effettivo dei mutui previsti dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione delle attività edilizie:

D. M. 1° marzo 1978 (« G. U. » 4 marzo, n. 63) – bimestre marzo-aprile (15,30%).

D. M. 26 aprile 1978 (« G. U. » 2 maggio, n. 119) – bimestre maggio-giugno (15,20%).

D. M. 1° luglio 1978 (« G. U. » 8 luglio, n. 189) – bimestre luglio-agosto (15,20%).

D. M. 25 agosto 1978 (« G. U. » 1° settembre, n. 245) – bimestre settembre-ottobre (15,15%).

EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge 5 agosto 1978, n. 457 (« G. U. » 19 agosto, n. 231). – *Norme per l'edilizia residenziale.*

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Legge 23 febbraio 1978, n. 38 (« G. U. » 27 febbraio 1978, n. 57). – *Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti.*

Legge 18 aprile 1978, n. 130 (« G. U. » 27 aprile, n. 116). – *Misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari (6% semestrale).*

D. P. R. 5 aprile 1978, n. 131 (« G. U. » 27 aprile, n. 116). – *Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 29 settembre 1973, n. 597; 29 settembre 1973, n. 598; 29 settembre 1973, n. 600; 29 settembre 1973, n. 601 concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sul reddito e la disciplina delle agevolazioni tributarie.*

D. L. 26 maggio 1978, n. 216 (« G. U. » 27 maggio, n. 145). – *Misure fiscali urgenti*.

Legge 24 luglio 1978 (« G. U. » 26 luglio 1978, n. 207). – *Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti*.

IMPOSTE SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

D. P. R. 5 aprile 1978, n. 132 (« G. U. » 27 aprile 1978, n. 116). – *Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'accertamento delle imposte sul reddito*.

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modificato con legge 13 aprile 1977, n. 114, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 28. – La lettera *b*) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili¹ per almeno un quarto dal terreno ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

« Con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b*) del comma precedente, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata ».

Dopo l'art. 72-*bis* è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 72-*ter*. – Nei confronti delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato al punto *b*) dell'art. 28, il reddito relativo alla parte eccedente è determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto della diversa incidenza dei costi. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma precedente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste ».

¹ Il testo originale del D. L. recava la dizione « mangimi ottenuti » anziché « mangimi ottenibili ».

Art. 2.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 13. - È aggiunto il seguente comma:

« I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'art. 18-bis ».

Dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis - Scritture contabili delle imprese di allevamento - I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

* * *

D. M. 22 settembre 1978 (« G. U. » 4 ottobre 1978, n. 277). - *Determinazione del numero dei capi di allevamento di animali che rientrano nei limiti di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 28 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 597.*

D. M. 22 settembre 1978 (« G. U. » 4 ottobre 1978, n. 277). - *Determinazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali, del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72 ter del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 597 per il biennio 1978-79.*

LOCAZIONE DI IMMOBILI

Legge 27 luglio 1978, n. 392 (« G. U. » 29 luglio 1978, n. 211). - *Disciplina delle locazioni di immobili urbani.*

D. M. 9 ottobre 1978 (« G. U. » 11 ottobre 1978, n. 284). - *Determinazione degli elementi di valutazione relativi allo stato di conservazione e manutenzione degli immobili ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.*

(A. A.)